

ALL. "A"

Si attesta che il presente documento è allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n.22..... in data 22-04-2021... della quale è parte integrante.

IL SEGRETARIO GENERALE



COMUNE DI VOGHERA
Provincia di Pavia

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA "CONSULTA DELL'AMBIENTE"

Art. 1

Oggetto

Il presente Regolamento definisce e disciplina l'istituzione, le funzioni, le modalità di formazione, organizzazione e funzionamento della Consulta Comunale dell'ambiente ai sensi degli articoli 40 e 41 dello Statuto comunale.

Art. 2

Istituzione

Il Comune di Voghera istituisce la Consulta Comunale dell'Ambiente come organismo utile al confronto e alla collaborazione tra l'Amministrazione comunale e i rappresentanti di enti e associazioni portatori di interessi di tutela e valorizzazione dell'ambiente, di promozione ed educazione alla sostenibilità ambientale, quale valore e bene prezioso dei residenti da tutelare, valorizzare e conservare per le generazioni future.

Art. 3

Finalità e funzioni della Consulta

La Consulta svolge attività consultiva e propositiva in merito agli atti adottati dall'Amministrazione in materia di ambiente.

Costituiscono compiti specifici della Consulta:

- a) rappresentare uno strumento permanente di incontro, reciproca conoscenza, confronto e collaborazione tra associazioni ambientaliste, enti, gruppi di cittadini (comitati) per sviluppare la capacità di comprendere i valori dell'ambiente e della salvaguardia del territorio come beni comuni;
- b) valorizzare la sussidiarietà quale elemento significativo del rapporto tra associazionismo e Pubblica Amministrazione;
- c) collaborare con l'Assessorato comunale all'Ambiente, in qualità di organo con funzioni consultive, propositive, di studio ed osservazione; a tal fine la Consulta, su richiesta dell'Amministrazione comunale, esprime pareri preventivi e/o predisporre relazioni su progetti, iniziative, programmi e problematiche di carattere ambientale, che siano trattate dall'Amministrazione comunale o sottoposte all'esame ed attenzione della stessa. I pareri non sono vincolanti per l'Amministrazione comunale, tuttavia degli stessi o delle relazioni predisposte su richiesta dell'Assessore deve essere data menzione negli atti deliberativi di competenza del Consiglio comunale ai quali si riferiscono per oggetto e materia, ivi riportandone succintamente il contenuto;

- d) formulare altresì, anche di sua autonoma iniziativa, proposte operative intese a sensibilizzare il Comune ad adottare atti o iniziative o interventi su problemi ambientali;
- e) promuovere la reale partecipazione della cittadinanza e delle scuole al governo dell'ambiente, organizzando incontri, dibattiti, convegni, anche per favorire l'informazione e l'educazione ambientale;
- f) segnalare problematiche ed emergenze ambientali al competente ufficio comunale.

art. 4

Durata del mandato

Il mandato della Consulta ha la stessa durata di quello amministrativo del Consiglio comunale.

Il Sindaco neo eletto procede a rinnovarla entro quattro (4) mesi dalla data di insediamento.

Art. 5

Composizione e partecipazione

Nel rispetto dei principi di democraticità e rappresentatività possono far parte della Consulta le associazioni e i comitati che sono iscritti all'albo cittadino operanti sul territorio comunale e dell'Oltrepò Pavese che perseguono finalità di tutela dell'ambiente, con i requisiti di cui all'art 37 dello Statuto comunale.

Art. 6

Organi della Consulta

Gli organi della Consulta sono: l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, qualora l'Assemblea decida di istituirlo.

L'Assemblea ha facoltà di nominare il Consiglio Direttivo; ove non venga nominato il Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede a nominare il Presidente, il Vice presidente e il Segretario, che svolgeranno le funzioni del Consiglio Direttivo di cui all'art. 8.

Le cariche e la partecipazione alla Consulta sono gratuite, senza rimborso delle spese eventualmente sostenute.

Art. 7

L'Assemblea

L'Assemblea è formata dalle associazioni di cui all'art. 5, rappresentate dal rispettivo presidente o da un suo delegato.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Assemblea/Consiglio Direttivo almeno tre volte l'anno, a mezzo mail contenente l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della prima e seconda convocazione.

La convocazione dovrà essere inviata almeno tre giorni prima del giorno fissato per l'assemblea, salvo in caso d'urgenza.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei rappresentanti delle associazioni componenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero delle associazioni presenti.

L'Assemblea può essere convocata pure su domanda scritta di almeno un terzo dei rappresentanti delle associazioni.

All'Assemblea partecipa, con diritto di voto, il Sindaco o l'Assessore con delega all'ambiente.

Su richiesta dell'Assemblea possono essere invitati a partecipare le Istituzioni e gli Enti interessati alle tematiche trattate.

Ogni associazione ha diritto ad un voto, da esprimere in forma palese.

L'Assemblea, nella sua prima seduta, nomina fra i suoi membri il Presidente, il Vice presidente e il Segretario o, se ritiene di istituirlo, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

Essa delibera, con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti su:

- l'accettazione di nuove richieste di adesione da parte di nuove associazioni e comitati ambientalisti iscritti all'albo cittadino;
- l'esame e l'approvazione di pareri e proposte in materia di politiche ambientali.

Almeno una volta all'anno la Consulta riferisce circa la propria attività alla Commissione Territorio, Lavori Pubblici e Ambiente, in una audizione che sarà convocata entro dieci giorni dalla richiesta del Presidente della Commissione stessa.

Art. 8

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, qualora nominato dall'Assemblea, è composto da non meno di tre e non più di cinque consiglieri eletti dall'Assemblea tra i suoi componenti.

Al Consiglio Direttivo possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti degli Enti Pubblici.

L'Assemblea elegge il Presidente e gli altri componenti del Consiglio.

Il Consiglio elegge al proprio interno le cariche di Vice presidente e Segretario.

Si intendono decaduti dalla carica i consiglieri che non intervengono a tre riunioni consecutive senza un giustificato motivo.

Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare un consigliere, il Consiglio verrà integrato con il primo dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva di almeno la metà dei consiglieri e il voto favorevole di almeno la metà dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice presidente.

Il Consiglio è responsabile della gestione ordinaria e straordinaria della Consulta.

Rientra nella competenza del Direttivo, fra l'altro:

- La predisposizione di un programma dettagliato dell'attività da svolgere nell'anno solare;
- La delega, sotto la propria responsabilità, per l'esecuzione di particolari compiti o attribuzioni di incarichi a gruppi di lavoro o commissioni composte da membri dell'Assemblea ed eventuali esperti esterni;
- L'approvazione dell'ordine del giorno delle assemblee;
- La predisposizione di regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- La nomina del Segretario del Consiglio e dell'Assemblea; il segretario del Consiglio e dell'Assemblea sarà nominato tra i rappresentanti delle Associazioni componenti l'Assemblea ed è responsabile, per quanto gli compete, nei confronti del Presidente e del Consiglio Direttivo delle deliberazioni assembleari e/o consiliari.

Ove il Consiglio non adempia ai propri compiti l'Assemblea lo dichiara decaduto con il voto favorevole di metà più uno degli aventi diritto.

Nel caso in cui l'Assemblea non nomini il Consiglio Direttivo le competenze saranno svolte dal Presidente, coadiuvato dal Segretario.

Art. 9

Mezzi e Strumenti

Il Comune di Voghera assicura alla Consulta per il proprio funzionamento la disponibilità di spazi comunali per le riunioni e l'espletamento delle attività, purché non ne derivino oneri economici per il bilancio comunale.

Il Comune di Voghera darà adeguata pubblicità sull'attività della Consulta (composizione con indirizzi e-mail dei componenti, date degli incontri, ordini del giorno, azioni) sul proprio sito internet istituzionale.

Art. 10

Scioglimento

Lo scioglimento della Consulta è deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti delle associazioni aventi diritto di voto.

Nel caso in cui la Consulta non tenga le tre riunioni annuali previste, la medesima è da considerarsi decaduta e, per l'effetto, l'Amministrazione comunale si attiva per gli avvisi necessari alla sua ricostituzione.

Art. 11

Norma transitoria

Divenuto efficace il presente regolamento, il Sindaco o l'Assessore all'Ambiente formula avviso dandone la necessaria pubblicità affinché le associazioni e comitati interessati possano avanzare richiesta di partecipazione e, nel caso, iscriversi all'albo cittadino di cui all'art. 37 dello Statuto comunale.

Trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, il Sindaco o l'Assessore all'Ambiente convoca i predetti soggetti per la seduta di insediamento della Consulta.

Art. 12

Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia agli articoli 40 e 41 dello Statuto comunale.